



**TRIBUNALE di SPOLETO**

**Il Presidente istruttore, dott.ssa Emilia Bellina, sul procedimento 3170/2014 ~~EA~~ ha emesso la seguente**

**ORDINANZA**

con ricorso depositato il 5.12.2014 hanno chiesto ex art. 696 bis c.p.c. che fosse disposto accertamento tecnico preventivo mediante CTU diretta alla valutazione dello stato di un cordolo di cemento armato delimitante una strada contro il quale il 20.6.2009 l'autovettura di [redacted], loro dante causa, si era schiantata cagionando la morte del conducente. Diversamente da quanto emergeva dal rapporto dei carabinieri, la causa della velocità non poteva essere ascritta alla velocità del conducente ma al gestore della strada, per la inidoneità del cordolo stesso. I convenuti, costituitosi in giudizio, hanno proposto numerose eccezioni, e, specificamente quella della inammissibilità dell'accertamento richiesto, perché al di fuori delle ipotesi prevista dall'art.696 bis, la responsabilità era invero da escludersi dovendo ravvisarsi esclusivamente nel comportamento del guidatore. Contestava altresì la legittimazione attiva dei ricorrenti. Questi depositavano documentazione attestante la loro qualità di eredi; questo giudice si riservava la decisione.

Esaminati gli atti, sciogliendo la riserva, si rileva che le eccezioni dei convenuti appaiono fondate, e invero le questioni da sottoporre all'esame del CTU nell'ambito di una complessa vicenda sulla quale va accertata preliminarmente la responsabilità - non appaiono suscettibili di mero accertamento, si presentano complesse e non suscettibili di conciliazione all'esito di una semplice CTU, proprio per la complessità delle questioni controverse, che non possono essere comprese in un accertamento a cognizione sommaria.

In altri termini, l'accertamento richiesto è limitato all'accertamento e determinazione di crediti, di contro con il ricorso si chiede di demandare al CTU l'accertamento di fatti accaduti sei anni or sono, il che presuppone il preliminare accertamento del fatto che i luoghi non siano stati in alcun modo modificati, e quanto ai danni alla vettura, dalla quale si dovrebbe desumere la velocità, che questa sia ancora disponibile.

Non risulta dagli atti, tenendo conto degli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto nelle immediatezze un *fumus boni iuris* e l'accertamento richiesto appare complesso, e non può essere integralmente demandato al CTU,

al quale non può chiedersi di dirimere i contrasti fra le parti in punto di responsabilità che richiedono invece l'espletamento di un'istruttoria, da svolgersi nelle forme e con le garanzie di un ordinario giudizio di cognizione.

Appare conforme a giustizia, in considerazione della peculiarità delle questioni, compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate  
Spoleto, 27.4.15

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa L. Maria Bellina

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
7.5.15

Il Cancelliere

IL CASO.it